

Delib.C.R. 16-11-2004 n. 615

Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. n. 2/2003 - Anno 2004 (Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 novembre 2004, n. 162.

### 3. Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'art. 47, comma 3

Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale programmate e ripartite con il presente atto ammonta a Euro 86.548.668,87 così destinate, coerentemente alle indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 2.1 "Gli obiettivi generali di benessere sociale" e 2.2 "Gli obiettivi settoriali":

1. Euro 2.800.000,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo 47, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2003);
2. Euro 35.145.532,28 per il sostegno dei Piani di Zona e dei coordinamenti provinciali di cui:
  - Euro 32.000.000,00 per la ripartizione ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona - Quota indistinta (articolo 47, comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2003);
  - Euro 1.291.142,25 per la ripartizione alle Province quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona - Quota indistinta (articolo 47, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003);
  - Euro 1.854.390,03 per la ripartizione alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici Programmi provinciali di carattere trasversale (quota finalizzata - articolo 27, comma 3 e articolo 47, comma 1, lettera c) della L.R. n. 2/2003);
3. Euro 26.893.137,06 per gli interventi nell'area delle Responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei minori;
4. Euro 1.500.000,00 per gli interventi nell'area delle Politiche a favore dei giovani;
5. Euro 4.129.999,53 per gli interventi nell'area Immigrazione, asilo, lotta alla tratta;
6. Euro 3.580.000,00 per gli interventi nell'area Contrasto alla povertà;
7. Euro 2.500.000,00 per gli interventi nell'area Prevenzione e contrasto delle dipendenze e ad altre forme di disagio sociale;
8. Euro 10.000.000,00 per gli interventi nell'area Politiche a favore di anziani e disabili.

Per ciascuna delle destinazioni di risorse sopra indicate, vengono di seguito riportati: il percorso amministrativo procedurale che verrà attivato per dare attuazione operativa al programma, gli obiettivi specifici assegnati, i destinatari o le modalità per la loro individuazione, i criteri di riparto e le modalità di assegnazione nonché, per alcune delle iniziative, anche le modalità di erogazione.

#### 3.1. Promozione sociale ed iniziative formative

Le risorse programmate per le finalizzazioni di cui al presente punto 3.1. ammontano a Euro 2.800.000,00 e trovano allocazione in bilancio ai seguenti Capitoli di spesa:

- quanto a Euro 1.325.000,00 - Capitolo n. 57109 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. n. 2/2003 e legge n. 328/2000 - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101;
- quanto a Euro 1.375.000,00 - Capitolo n. 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative, alle AUSL, alle IPAB, alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona e ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. n. 2/2003" afferente all'UPB 1.5.2.2.20100;
- quanto a Euro 100.000,00 - Capitolo n. 68342 "Spese per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, del centro regionale sulle discriminazioni, per interventi di comunicazione interculturale, per iniziative sperimentali di integrazione sociale. Mezzi regionali (art. 3, comma 4, articoli 6, 9, comma 2 e 17, comma 1, lettera d) e art. 20, L.R. 24 marzo 2004, n. 5)" afferente all'UPB 1.5.2.2.20280.

Dette risorse sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- a) integrazione, per un importo di 700.000,00 Euro, delle risorse destinate a finanziare l'azione di cui al punto 3), lettera A) del Programma allegato alla Delib.C.R. n. 514/2003 "Incentivare l'avvio a livello locale di programmi e di iniziative di attuazione di politiche integrate per il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana";
- b) integrazione, per un importo di 250.000,00 Euro, delle risorse destinate a finanziare l'azione di cui al punto 4), lettera A) del Programma allegato alla Delib.C.R. n. 514/2003 "Realizzazione e qualificazione di iniziative e servizi per l'accoglienza e l'autonomia delle donne in difficoltà con figli minori in situazione di fragilità psicosociale";
- c) sostegno alle azioni di formazione e supporto ai processi di trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona - Risorse programmate: 800.000,00 Euro;
- d) incentivazione dello sviluppo di esperienze volte ad arricchire il lavoro di cura e promuovere il benessere delle persone utenti dei servizi mediante l'impiego di attività e pratiche innovative quali ad esempio: terapie assistite dagli animali, ergoterapia, arteterapia ed altre forme di attività e di terapie coadiuvanti - Risorse programmate: 200.000,00 Euro.

La restante quota è destinata ai seguenti obiettivi:

- e) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali;
- f) cofinanziamento di programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario;
- g) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale e socio-sanitario;
- h) sviluppo e qualificazione del servizio Informazione e vita quotidiana e promozione della documentazione;

- i) diffusione e promozione di una cultura dei diritti dei soggetti in età evolutiva e incentivazione alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile;
- j) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale, dei prestiti sull'onore, di iniziative per l'armonizzazione dei tempi delle città;
- k) tutela e promozione dei diritti dei minori, attività di contrasto all'abuso;
- l) attività di promozione, sviluppo e approfondimento sul tema dei rapporti con il Terzo Settore;
- m) sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e per l'avvio del percorso di costituzione del Centro regionale sulle discriminazioni ai sensi della nuova normativa regionale (L.R. n. 5/2004);
- n) promozione e creazione di percorsi ed attività finalizzati all'inserimento lavorativo dei/delle detenuti/e in carcere e dei soggetti in condizione di disagio.

La Giunta regionale provvederà:

- per quanto attiene alle iniziative di cui dalla lettera a) alla lettera b) all'integrazione delle risorse già destinate ai bandi di cui, rispettivamente, alle Delib.G.R. n. 2750/2003 e Delib.G.R. n. 2327/2003;
- per quanto attiene alle iniziative di cui dalla lettera c) alla lettera d) all'approvazione di appositi bandi per la definizione delle modalità di accesso ai finanziamenti di soggetti pubblici e/o privati;
- per quanto attiene alle iniziative di cui dalla lettera e) alla lettera n) all'individuazione delle iniziative con la conseguente assegnazione delle risorse ai destinatari individuati e, qualora ricorrano le condizioni previste dalla L.R. n. 40/2001, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

All'assunzione degli impegni di spesa a carico dei soprariportati capitoli si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006.

### 3.2. Piani di Zona e coordinamenti provinciali - Quota indistinta destinata ai Comuni e quota indistinta e finalizzata destinata alle Province

Le risorse complessivamente programmate al presente punto 3.2., per le azioni di seguito riportate, ammontano a Euro 35.145.532,28 e trovano allocazione in bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a Euro 23.649.855,13 - Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20101;
- quanto a Euro 8.350.144,87 - Cap. 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei

disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'UPB 1.5.2.2.20100;

- quanto a Euro 3.047.405,47 - Cap. 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lettera C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20101;

- quanto a Euro 98.126,81- Cap.57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lettera C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente all'UPB 1.5.2.2.20100.

3.2.1. Ripartizione ai Comuni quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di Zona - Quota indistinta (articolo 47, comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2003)

Le risorse di cui al presente punto 3.2.1. sono destinate ai Comuni e finalizzate a garantire, accanto al mantenimento dei servizi esistenti, gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione degli stessi sulla base degli obiettivi di benessere sociale indicati nel presente Piano regionale stralcio.

Dette risorse complessivamente ammontano a Euro 32.000.000,00 e sono ripartite con le seguenti modalità:

- quanto a Euro 31.000.000,00 tra tutti i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

a) 70% della somma disponibile sulla base della popolazione residente al 31/12/2003, ultimo dato disponibile, pesata per fasce di età secondo lo schema seguente:

- 0-2 valore 1

- 3-17 valore 1,5

- 18-64 valore 1

- 65-74 valore 2

- > 74 valore 3

b) 20% della somma disponibile soltanto fra i Comuni appartenenti alle Comunità Montane (L.R. n. 22 del 1997 e L.R. n. 11 del 2001) e gli altri Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in base alla popolazione residente al 31/12/2003, ultimo dato disponibile, nel seguente modo:

- Comuni montani valore 2

- Comuni ore 1

c) 10% della somma disponibile in base al numero di utenti dei servizi dei Comuni rivolti ad anziani, disabili, minori, adulti in difficoltà, immigrati e nomadi, rilevati dal Sistema informativo delle Politiche sociali regionale al 31/12/2002;

- quanto a Euro 1.000.000,00 tra i soli Comuni appartenenti alle Comunità Montane sulla base della popolazione residente al 31/12/2003, ultimo dato disponibile.

In ogni caso la quota spettante a ciascun Comune non potrà subire diminuzioni rispetto a quanto assegnato, per le medesime finalità, nell'anno 2003.

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione e concessione delle risorse, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione del 70% del finanziamento concesso. L'ulteriore quota a saldo sarà erogata a seguito di presentazione da parte dei Comuni dei Piani di Zona 2005-2007, con le modalità e nei termini individuati nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi.

3.2.2. Ripartizione alle Province quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona

Le risorse di cui al presente punto 3.2.2. destinate alle Province ammontano a Euro 1.291.142,25, da erogarsi in unica soluzione, vengono ripartite, assegnate, impegnate e liquidate con atto del Dirigente competente sulla base della popolazione residente al 31/12/2003, ultimo dato disponibile e finalizzate in particolare:

- al coordinamento e alla partecipazione alla definizione dei Piani di Zona, assicurando il necessario supporto tecnico e informativo;
- all'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali in raccordo con il Sistema informativo regionale delle Politiche sociali;
- allo sviluppo del sistema di monitoraggio relativo all'affidamento in gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi a norma dell'art. 22, comma 1-bis della L.R. n. 7 del 1994 così come modificata dalla L.R. n. 6 del 1997;
- alla gestione delle attività di competenza delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi per l'infanzia in attuazione della L.R. n. 1 del 2000 e di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in attuazione della L.R. n. 34 del 1998;
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito provinciale (legge n. 451 del 1997);
- alla realizzazione di iniziative articolate di osservazione ed analisi della povertà assoluta e della povertà relativa in ambito provinciale, per la costruzione di un quadro conoscitivo del fenomeno a livello regionale;
- alla promozione di azioni formative a beneficio di operatori impegnati in progetti, interventi e servizi che interessano bambini e adolescenti;
- alla partecipazione e promozione di scambi interprovinciali, interregionali e internazionali.

3.2.3. Ripartizione alle Province quale concorso regionale all'attuazione di specifici programmi provinciali - Quote finalizzate

## A) Programma provinciale per la promozione e lo sviluppo degli Uffici di Piano

Risorse programmate: Euro 600.000,00

### Obiettivi:

Nei primi due anni della sperimentazione dei Piani sociali di Zona, in circa la metà delle "zone sociali" è stato attivato l'Ufficio di Piano - suggerito dalle linee-guida regionali come possibile struttura di supporto al Comitato di Distretto.

L'istituzione dell'Ufficio di Piano appare come funzionale al rafforzamento dell'identità della zona e della collaborazione tra Comuni, in un'ottica di pianificazione partecipata e integrata. Per questo nel 2003 si è sostenuto con uno specifico Programma gestito dalle Province lo sviluppo di tali uffici laddove siano già operanti, e l'avvio nelle altre zone, con l'obiettivo di costruire uno strumento che dia continuità sul piano tecnico alla programmazione e progettazione, curando sia il supporto al processo, sia la successiva gestione del Piano, con riferimento anche al rapporto con i soggetti istituzionali e sociali coinvolti.

Dall'esame dei Programmi attuativi 2004 e degli Accordi di programma sottoscritti nelle tre annualità, è emerso che l'Ufficio di Piano è stato attivato ormai in tutte le zone, assumendo però livelli operativi e connotazioni funzionali ancora molto diverse da territorio a territorio.

Si rende pertanto necessario, specialmente in vista della nuova pianificazione zonale 2005-2007, sostenere anche per l'anno 2004 il consolidamento e la qualificazione degli Uffici di Piano per garantire una certa uniformità sul territorio regionale relativamente al quadro delle funzioni minime, nel rispetto della piena autonomia delle zone nella scelta ed elaborazione del modello organizzativo da adottare.

Le funzioni essenziali individuate sono le seguenti:

- gestione operativa, a valenza tecnica e organizzativa, del percorso per l'elaborazione del Piano di zona: segreteria, supporto organizzativo ai lavori dei tavoli, coinvolgimento e raccordo tra i referenti delle varie aree di intervento e dei diversi soggetti (tra cui anche i rappresentanti del Terzo Settore) che partecipano al processo, redazione del Piano;
- attività istruttoria per l'attività di integrazione delle attività delle differenti aree di intervento e con le altre politiche di settore;
- coordinamento e supporto nella gestione e attuazione del Piano;
- collaborazione al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione del Piano e degli impegni assunti dalle parti.

Più in generale è da attribuirsi all'Ufficio una funzione di raccordo tra gli indirizzi e le priorità espresse dal Comitato di Distretto e l'apporto tecnico-progettuale del Tavolo tecnico di zona.

Si sottolinea l'importanza che tale struttura organizzativa riveste, soprattutto con l'avvio della piena attuazione della L.R. n. 2/2003, in relazione alla designazione del Comune promotore del Piano di Zona da parte dei Comuni compresi nel territorio distrettuale. Considerate le funzioni del Comune promotore-coordinamento, promozione, stimolo, nonché attivazione dei rapporti con i soggetti del Terzo Settore secondo l'accordo realizzato a livello zonale - è evidente la rilevanza di una struttura

che sul piano tecnico sostenga lo svolgimento di queste funzioni: essa dovrà dipendere funzionalmente dal Comune capofila e raccordarsi efficacemente con la sua struttura organizzativa.

Destinatari:

Le risorse specifiche per l'attuazione di quest'intervento sono destinate alle Province, in relazione al loro ruolo di coordinamento e promozione dei Piani di Zona. È importante che sulla finalizzazione del contributo regionale si realizzi una fase di confronto e concertazione tra Zone e Provincia, finalizzata a un accordo sulle modalità di riparto, da recepire nel relativo atto provinciale.

L'intervento è finalizzato a sviluppare e consolidare in tutte le zone lo strumento operativo dell'Ufficio di Piano con caratteristiche funzionali e livelli di operatività omogenei, pur in presenza di modalità organizzativo-gestionali differenziate in relazione alle specificità territoriali.

Nel coordinare e promuovere tale processo di consolidamento del livello di governo zonale, le Province ripartiranno i fondi regionali tra gli ambiti di zona sulla base dei seguenti criteri: popolazione, caratteristiche e dimensioni del territorio, condizioni di particolari criticità. È facoltà delle Province integrare le risorse del programma regionale con risorse proprie aggiuntive.

Criteri di riparto:

Con successivo atto dirigenziale, le risorse regionali verranno ripartite, assegnate, impegnate e liquidate alle Province in base alla popolazione residente al 31/12/2003.

B) Programma provinciale per la riqualificazione del personale ADB/OTA operante nei servizi in Operatore socio-sanitario (OSS)

Nell'ambito di un percorso di lavoro integrato tra i settori regionali Politiche sociali, Sanità e Formazione professionale è stata avviata una sperimentazione regionale, successivamente oggetto di uno specifico Accordo Stato-Regioni, per l'introduzione di una nuova figura professionale (Operatore socio-sanitario - OSS). L'obiettivo è innalzare la qualità dei servizi e dare unitarietà alla risposta assistenziale di base, in contesti di erogazione diversi: sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali. In una prima fase sono stati attivati i percorsi di formazione iniziale rivolti a disoccupati e successivamente si sono avviati quelli rivolti al personale in servizio, sempre tramite un percorso integrato intersettoriale, in considerazione delle specifiche competenze di settore, della complessità del processo - sono coinvolte Amministrazioni provinciali, Aziende USL, datori di lavoro, organizzazioni sindacali, singole strutture e servizi - e della numerosità degli operatori.

Risorse programmate: Euro 1.254.390,03.

Obiettivi:

Si intende riqualificare gli Operatori per l'assistenza di base attualmente in servizio nei diversi contesti operativi, per il conseguimento della nuova qualifica di "Operatore socio-sanitario", tramite specifiche misure compensative differenziate a seconda della qualifica di base e dell'anzianità. La riqualificazione viene sostenuta a livello regionale con risorse finalizzate ad attivare i programmi formativi inerenti le misure compensative.

Destinatari:

Le risorse vengono ripartite tra le Province, in relazione alle loro specifiche competenze nell'ambito della formazione professionale; le Amministrazioni provinciali, sulla base di apposite intese con tutti i soggetti del territorio coinvolti, attivano programmi formativi annuali.

Criteri di riparto:

Le risorse regionali vengono ripartite con atto deliberativo di Giunta, sulla base del numero degli operatori potenzialmente coinvolti - al 31/12/2001 - nel processo di riqualificazione in ciascun territorio provinciale, numero desunto dai dati del Sistema informativo Politiche sociali.

### 3.3 Responsabilità familiari, capacità genitoriali e diritti dei minori

#### 3.3.1. Programma finalizzato alla Promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

L'inserimento nei Piani di Zona delle attività, delle iniziative, dei progetti e dei servizi, sorti anche a seguito della legge n. 285/1997 e della L.R. n. 40/1999 e fino ad ora facenti parte di programmi propri triennali di livello provinciale, consentirà una programmazione unitaria, più compiuta e integrata con il complesso delle politiche sociali e socio-sanitarie territoriali. All'interno di ogni singolo Piano di Zona, il "Programma territoriale di intervento per l'infanzia e l'adolescenza" si pone quindi in continuità con la programmazione precedente, ne assume gli obiettivi, la metodologia e gli interventi ma in un'ottica di maggiore integrazione con le politiche educative, scolastiche, sociali, sanitarie locali. Tale inserimento rafforzerà e garantirà una presa in carico locale delle politiche per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

In quest'ambito le Province esercitano funzioni di:

- raccordo tra la programmazione zonale e i programmi provinciali per le politiche sui servizi per l'infanzia, sull'accoglienza (affidamenti e adozioni) e sulla tutela (soprattutto prevenzione e contrasto al maltrattamento e all'abuso), attraverso anche l'attivazione e il coordinamento di tavoli provinciali;
- monitoraggio e valutazione dei progetti e degli esiti degli interventi in collaborazione con i referenti zonali;
- formazione degli operatori e avvio di scambi a livello regionale e interregionale;
- cura della raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, dei servizi, iniziative e attività rivolti ai bambini e ai ragazzi.

Risorse programmate:

Vengono destinati al presente programma complessivi Euro 6.548.905,60, di cui:

- Euro 6.316.500,00 trovano allocazione in bilancio al Capitolo 58422 "Interventi per la realizzazione dei piani di intervento territoriali e per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia (legge 28 agosto 1997, n. 285 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.6.1.2.22101;
- Euro 232.405,60, destinati all'attuazione della L.R. n. 40/1999, allocati in bilancio al Capitolo 57722 "Contributi agli Enti locali volti alla realizzazione di interventi per la promozione delle città



dei bambini e delle bambine (art. 4, comma 3, L.R. 28 dicembre 1999, n. 40)", afferente alla UPB 1.6.1.2.22100.

Obiettivi:

Il programma è finalizzato a:

- consentire all'interno dei Piani di Zona triennali una più integrata e specifica progettualità per l'infanzia e l'adolescenza con il "Programma territoriale d'intervento per l'infanzia e l'adolescenza" (come richiesto dalla legge n. 285/1997, dal Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003);

- sostenere una coerenza con la progettazione precedente della legge n. 285/1997 e della L.R. n. 40/1999 e successive modificazioni attraverso uno studio e un'analisi approfonditi degli interventi realizzati - anche grazie ai risultati del monitoraggio e della valutazione - scegliendo quali fare proseguire, consolidare, qualificare, estendere, quali innovare e quali ritenere esauriti perché non congruenti con le finalità del programma. Gli obiettivi consolidati di tale programmazione riguardano la tutela del bambino e dell'adolescente, il sostegno della genitorialità, la promozione della cultura della normalità e del benessere quotidiano, della solidarietà e dello sviluppo della comunità; la promozione delle competenze e delle autonomie nel bambino e nel ragazzo; lo sviluppo di esperienze di cittadinanza attiva, in età evolutiva, per la realizzazione di un'effettiva partecipazione alla comunità ed una valorizzazione del protagonismo dei ragazzi; il rafforzamento del sistema integrato dei servizi educativi, scolastici e formativi, sanitari e una maggiore flessibilizzazione degli stessi; lo sviluppo di una progettazione concertata tra i diversi settori della pubblica Amministrazione e di questa con il Terzo Settore.

Le risorse del presente programma sono destinate prioritariamente all'attuazione dei seguenti obiettivi specifici: messa in opera di servizi, interventi e azioni rivolti alla promozione dei diritti della preadolescenza e dell'adolescenza, e all'integrazione multiculturale con una visione che tenga presente una politica organica rivolta alla fascia d'età 0-17 anni.

Tali servizi, interventi e azioni, al fine di assumere sempre più un'ottica complessiva e unitaria dell'infanzia e dell'adolescenza, devono puntare:

- all'integrazione fra risorse e soggetti, che rivestono competenze nei servizi sociali e sanitari, nella formazione, nei servizi educativi e scolastici, nelle politiche giovanili e familiari;

- ad una progettazione intersettoriale finalizzata all'individuazione di obiettivi comuni e di metodologie condivise, alla razionalizzazione dell'uso delle risorse umane ed economiche e alla valorizzazione delle esperienze del Terzo Settore.

Destinatari dei finanziamenti:

Comuni sede di Distretto o un altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, per programmi di ambito zonale.

Criteri di ripartizione:

Le risorse del presente programma saranno ripartite sulla base della popolazione residente 0-17 anni nei Comuni della zona al 31/12/2003, ad eccezione di una quota pari a Euro 104.000,00 che sarà

destinata con successivi atti dalla Giunta regionale alla realizzazione di programmi e iniziative regionali e interregionali di scambio, di formazione e di documentazione ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 285/1997.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei finanziamenti regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione del "Programma territoriale d'intervento per l'infanzia e l'adolescenza", nell'ambito del Programma attuativo 2005, da presentare alla Regione nei tempi previsti per il Piano di Zona 2005-2007 e previa valutazione della congruità del Programma agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del finanziamento regionale, di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003 in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

3.3.2. Programma finalizzato "Azioni di coordinamento nell'ambito degli interventi di qualificazione scolastica, socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari a favore dell'infanzia e dell'adolescenza"

Risorse programmate:

Euro 1.000.000,00 a valere sul Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o altri soggetti pubblici indicati all'art. 16 della L.R. n. 2/2003 designati all'attuazione del programma per la zona sociale di riferimento.

Obiettivi:

Per collegare gli interventi di qualificazione scolastica a favore di minori, anche in situazioni di disabilità o di disagio sociale, con gli interventi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, e per garantire loro una maggiore efficacia, viene attivata in ogni zona sociale una specifica funzione di coordinamento da esercitare nell'ambito degli eventuali accordi di programma stipulati a livello provinciale.

Al sistema è posta l'urgenza di considerare la qualificazione dell'integrazione scolastica non disgiunta dalla qualificazione delle opportunità sociali di inserimento per minori e adolescenti con disabilità o in stato di disagio.

Vari sono gli strumenti programmatori attivabili a tale scopo:

- la collaborazione dei vari soggetti istituzionali e non istituzionali secondo gli accordi di programma provinciali e locali;
- la formulazione di progetti educativi individualizzati secondo l'ottica di intervento di cui art. 7 della L.R. n. 2/2003;
- il coordinamento e l'integrazione in ambito zonale dei progetti e dei servizi finalizzati alla piena integrazione scolastica e sociale dei minori con disabilità o in condizione di disagio;
- il coordinamento di interventi socio-sanitari e socio-educativi finalizzati al sostegno di misure di accompagnamento all'uscita della scuola dell'obbligo per le situazioni di maggiore gravità che necessitano di un approccio multiprofessionale.

Il programma è finalizzato alla promozione di una funzione di coordinamento territoriale dei diversi interventi socio-educativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza. Tale funzione dovrà esercitare compiti di proposta, coordinamento, integrazione dei progetti e degli interventi educativi, sociali e della formazione professionale con quelli di altri settori interessati, nonché di monitoraggio, documentazione e valutazione dei progetti e degli interventi, nel rispetto dei ruoli delle diverse istituzioni, settori operativi e soggetti coinvolti.

Obiettivo è promuovere il coordinamento e l'integrazione degli interventi e dei progetti educativi, sociali e socio-sanitari che gli Enti locali realizzano in collaborazione con le Autonomie scolastiche, le AUSL ed il Terzo Settore per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica e sociale dei minori con disabilità e in situazioni di disagio, anche attraverso la promozione di specifiche forme di coordinamento tecnico e di gestione associata in ambito zonale degli interventi per l'autonomia e l'educazione.

Al fine di assicurare il confronto e lo scambio delle esperienze, il supporto all'innovazione e alla sperimentazione, nonché per promuovere il raccordo tra i servizi socio-educativi e socio-sanitari del territorio, saranno previste forme di coordinamento tecnico con altri settori di intervento in particolare con i Coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'art. 34, comma 2 della L.R. n. 1/2000 come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8.

La Regione attuerà un'azione di monitoraggio sulle esperienze effettuate al fine di fornire successive indicazioni per ricondurre ad omogeneità gli strumenti e le soluzioni organizzative adottati.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono ripartite, con variazioni connesse ad arrotondamenti, sulla base della popolazione residente in età 0-17 anni rilevata al 31/12/2003.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2005, del Programma finalizzato "Promozione e coordinamento in ambito zonale di

progetti e servizi sociali ed educativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i Piani di Zona 2005-2007 e previa valutazione della congruità del Programma finalizzato agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

### 3.3.3. Sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2004 ammontano a Euro 569.206,98, e trovano allocazione in bilancio come segue:

- quanto a Euro 335.696,98 al Capitolo 57233 "Fondo socio assistenziale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli articoli 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27", afferente all'UPB 1.5.2.2.20110 - Interventi a sostegno delle famiglie;

- quanto a Euro 233.510,00 al Capitolo 57237 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie (articoli 11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27; legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 - Interventi a sostegno delle famiglie - Risorse statali.

Obiettivi:

Gli obiettivi per l'anno 2004 sono i seguenti:

- a) sviluppare e qualificare l'attività di servizio dei 19 Centri già funzionanti, per consentirne il loro regolare funzionamento;
- b) sostenere l'avvio di nuovi Centri per le famiglie sul territorio regionale.

Destinatari:

L'assegnazione dei contributi per l'avvio e la qualificazione del servizio sarà vincolata alla presenza dei parametri oggettivi, definiti con propria Delib.C.R. n. 396/2002 avente per oggetto "Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - articoli 11 e 12 della L.R. n. 27/1989", allegato A), paragrafo 2. "Modello organizzativo".

Accedono ai contributi regionali in questo ambito:

- relativamente al punto a) i Comuni, singoli o associati, sede dei 19 Centri per le famiglie: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Lugo (RA), Carpi (MO), Imola (BO), Faenza (RA), Cesena, Rimini, Forlimpopoli (FO-CE), Montecchio (RE) in qualità di Comune capofila dell'Associazione intercomunale Val d'Enza, Vignola (MO) in qualità di Comune capofila dell'Unione Terre di Castelli, Santarcangelo di Romagna (RN), Portomaggiore

(FE) in qualità di Comune capofila dell'Associazione intercomunale dei Comuni di Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Voghiera;

- relativamente al punto b), i Comuni, singoli o associati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2/2003, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, sede di nuovi Centri per le famiglie.

Procedure e criteri di ripartizione:

Per quanto riguarda i Centri già funzionanti di cui al punto a), beneficiari di un contributo complessivo di Euro 469.206,98, il Dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi sulla base dei criteri indicati nella Delib.C.R. n. 396/2002, all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione.

Ai nuovi Centri, di cui al punto b), vengono destinate risorse per complessivi Euro 100.000,00. La Giunta regionale approverà, con apposito atto, i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi; successivamente, provvederà, previo espletamento della necessaria istruttoria da parte del Servizio competente per materia, all'esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. n. 40/2001, a carico dei capitoli sopraindicati a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche. Alla liquidazione delle somme spettanti provvederà in un'unica soluzione con atto formale il Dirigente competente per materia.

3.3.4. Interventi relativi al primo anno in famiglia e alle iniziative di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro

Risorse programmate:

Le risorse complessivamente programmate per l'anno 2004 ammontano a Euro 800.000,00 e trovano allocazione in Bilancio nel Capitolo 57111 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata agli Enti locali per il sostegno delle politiche in favore della natalità (art. 46, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.5.2.2.20101 - Fondo socio-assistenziale - Risorse statali.

Obiettivi:

Il finanziamento regionale sarà finalizzato ad incentivare ed estendere le iniziative dei Comuni per sostenere economicamente le famiglie nel periodo dell'astensione facoltativa dal lavoro dopo la nascita di un/a bambino/bambina, ampliando la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle modalità di cura dei figli nel primo anno di vita e integrando, perciò, l'offerta dei servizi esistenti.

Destinatari:

Accedono ai contributi regionali in questo ambito i Comuni che abbiano destinato, nell'anno finanziario 2004, proprie risorse in favore delle famiglie per interventi di sostegno alla natalità e di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.

Procedure:

La Giunta regionale provvederà, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi, alla assegnazione dei finanziamenti, all'impegno di spesa delle risorse suindicate, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa.

### 3.3.5. Interventi relativi all'acquisto della prima casa in favore delle famiglie di nuova costituzione

Obiettivo:

In attuazione dell'art. 46, comma 2, della legge n. 289/2002 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. 18 aprile 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali "Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali" era stato destinato, con Delib.C.R. 4 novembre 2003, n. 514, un finanziamento attraverso un buono casa del valore di Euro 5.198,12 per le famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della prima casa.

Poiché a tutt'oggi non risultano erogati dai Comuni assegnatari in base alla Delib.G.R. 24 novembre 2003, n. 2326 tutti i buoni disponibili, si stabilisce di consentire ai Comuni stessi di erogare i buoni residui, fino ad esaurimento degli stessi, secondo i criteri sotto indicati.

Destinatari:

I beneficiari sono coppie i cui componenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere contratto matrimonio a partire dall'1/1/2003; nel caso la famiglia abbia avuto un figlio nel corso del 2003 o del 2004, il matrimonio può essere stato contratto anche nel corso del 2002;
- avere un'età non superiore ai 35 anni (almeno uno dei coniugi);
- essere cittadini italiani e/o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea, oppure ad altro Stato purché i soggetti siano titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in quanto titolari di un permesso di soggiorno che consente loro di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002;
- avere, al momento della richiesta, la residenza nel Comune in cui è ubicata la casa per cui si richiede il contributo o ottenerla entro il termine stabilito dal Comune stesso;
- non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di un alloggio, ubicato nella stessa Provincia, diverso da quello per cui si chiede il contributo;
- essere in possesso della promessa di vendita, o compromesso, o delibera di assegnazione in proprietà, ovvero del rogito per l'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- la famiglia di nuova costituzione dovrà avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a Euro 30.000,00 e nessun componente di essa dovrà avere la proprietà o l'assegnazione in proprietà nel territorio della Provincia dove si trova l'immobile, anche con patto di futura vendita, di un alloggio, diverso da quello per cui si chiede il contributo.

Requisiti dell'alloggio:

La richiesta dovrà riferirsi ad un alloggio di superficie utile max pari a 95 mq., esclusi gli alloggi ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché gli edifici monofamiliari e bifamiliari.

I Comuni potranno integrare con proprie risorse o con contribuzioni di altri soggetti il numero dei buoni casa o l'ammontare degli stessi.

I singoli Comuni dovranno inviare al Servizio Politiche familiari infanzia e adolescenza, Viale Aldo Moro n. 21 - Bologna, una comunicazione attestante l'avvenuta emissione del bando entro sei mesi dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

### 3.3.6. Sostegno alla estensione, sperimentazione, gestione, qualificazione di servizi educativi per l'infanzia

La Regione Emilia-Romagna presenta un patrimonio notevole di servizi per la prima infanzia che è frequentato circa dal 23% di bambini in età 0-3 anni contro una media nazionale dell'8%.

Tali servizi profondamente radicati nella comunità hanno dato un contributo determinante nel diffondere una cultura dei diritti dell'infanzia e nell'offrire ai genitori un sostegno alle capacità genitoriali e uno strumento di conciliazione dei tempi di vita e del lavoro.

Risorse programmate:

Anche in considerazione dell'alto numero di bambini in lista d'attesa in regione (oltre 5000), le risorse destinate all'estensione dell'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni per nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, per l'anno 2004, ammontano complessivamente a Euro 9.604.025,05:

- quanto a Euro 1.000.000,00 afferenti al Capitolo 58435 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 2, lettere a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)" afferente alla UPB 1.6.1.3.22510;

- quanto a Euro 8.604.025,05 afferenti al Capitolo 58445 "Fondo nazionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi (art. 70, legge 23 dicembre 2001, n. 448; art. 14, comma 2, lettere a) e b), L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche - Mezzi statali)" afferente alla UPB 1.6.1.3.22512.

Quanto alle risorse di cui al Capitolo 58435 si precisa che saranno finanziati esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettera g) della legge n. 350/2003, trattandosi di contributi destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili del patrimonio pubblico di proprietà di Enti locali.

Le risorse destinate per la sperimentazione, gestione e qualificazione di servizi educativi per l'infanzia, per l'anno 2004, ammontano complessivamente a Euro 7.655.999,43:

- quanto a Euro 1.605.999,43 allocate al Capitolo 58430 "Fondo regionale per i servizi educativi per l'infanzia. Assegnazione alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi innovativi - Mezzi propri della Regione (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche)", afferente alla UPB 1.6.1.2.22100;

- quanto a Euro 6.050.000,00 allocate al Capitolo 58432 "Fondo nazionale per le politiche sociali. Quota parte destinata alle Amministrazioni provinciali per la gestione, la qualificazione e la sperimentazione di servizi educativi per l'infanzia (art. 14, comma 4, L.R. 10 gennaio 2000, n. 1; legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali", afferente alla UPB 1.6.1.2.22101 - Servizi educativi per l'infanzia - Risorse statali.

Destinatari e criteri:

La Giunta regionale, in attuazione della L.R. n. 1/2000 e successive modificazioni, provvederà alla ripartizione ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni provinciali per l'attuazione dei programmi annuali provinciali, nel rispetto della Delib.C.R. n. 589 del 2004, recante "Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni - Anno 2004.

Attuazione della L.R. n. 1/2000 così come modificata dalla L.R. n. 8/2004 (proposta della Giunta regionale in data 7 giugno 2004, n. 1068)" e, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. n. 40/2001, all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a carico dei capitoli sopraindicati a valere sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006 in relazione al maturare delle relative obbligazioni giuridiche.

Le Amministrazioni provinciali provvederanno con propri atti all'individuazione dei destinatari nel rispetto degli indirizzi previsti nella Delib.C.R. n. 589/2003 e secondo le modalità dell'art. 14 della L.R. n. 1/2000 così come modificata dalla L.R. n. 8/2004.

Il Dirigente competente con proprio atto formale procederà alla liquidazione a favore delle Province.

3.3.7. Programma provinciale per la promozione di politiche di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza

Sono destinati al presente programma, articolato nelle seguenti tre azioni, complessivi Euro 715.000,00, che trovano allocazione in bilancio al Capitolo 57105 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali.

Per le attività di coordinamento e supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lettera C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

A) Adozione nazionale e internazionale

Risorse programmate: Euro 215.000,00

Obiettivi:

Come da deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12/2/2002 che, tra l'altro, ha approvato il "Progetto regionale adozione" e la Delib.G.R. n. 1425/2004 recante "Protocollo regionale di intesa



in materia di adozione tra Regione Emilia-Romagna, Province, Enti titolari delle funzioni in materia di infanzia e adolescenza, Enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) della legge n. 476/1998" si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- abbattere le liste e ridurre i tempi di attesa per le coppie interessate ad intraprendere il percorso dell'adozione nazionale e internazionale tramite la programmazione, in ogni ambito provinciale, dei corsi di preparazione;
- agevolare, nei corsi di preparazione all'adozione, l'integrazione e la co-progettazione tra servizi pubblici ed Enti autorizzati, sottoscrittori di convenzioni provinciali e del protocollo regionale;
- promuovere, a livello locale, una cultura dell'accoglienza sensibile alla fase postadottiva e l'attuazione di progetti di accompagnamento individualizzati per ogni bambino e la sua famiglia, ai fini di sostenere la complessa fase dell'integrazione del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale e scongiurare fallimenti adottivi;
- promuovere accordi a livello inter-istituzionale finalizzati alla riorganizzazione dei servizi necessari alla formazione e specializzazione delle équipes centralizzate;
- sostenere il funzionamento del coordinamento tecnico provinciale adozioni composto da operatori in rappresentanza delle équipes adozioni - presenti sul territorio provinciale e preposte alle fasi di informazione, formazione delle coppie, indagine psicosociale e postadozione - e degli Enti autorizzati;
- fornire opportunità di aggiornamento e percorsi formativi agli operatori dei servizi pubblici, in particolare quelli facenti parte delle équipes centralizzate preposte alla indagine psicosociale, e degli Enti autorizzati in materia di adozione;
- compilare il report annuale sull'attuazione del programma provinciale adozioni, in particolare indicante i percorsi formativi degli operatori dei servizi territoriali e degli Enti autorizzati, il numero dei corsi realizzati e delle coppie formate, le modalità di svolgimento dei corsi, le informazioni emerse dai questionari somministrati alle coppie che li hanno frequentati per migliorare l'organizzazione dei corsi e la loro efficacia nel tempo.

La gestione e l'organizzazione degli interventi formativi per gli operatori potranno essere gestiti anche in ambito sovra-provinciale attraverso accordi e intese. Si favorirà la presenza a tali iniziative formative degli operatori degli Enti autorizzati, in particolare quelli che hanno sottoscritto il Protocollo regionale (parte b) e convenzioni con le Province.

Destinatari: le Amministrazioni provinciali

Criteri di riparto:

- una quota, corrispondente al 30% delle risorse, verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- una quota, corrispondente al 20% delle risorse, in base al numero dei bambini adottati a livello provinciale sulla base degli ultimi dati disponibili;
- la restante quota del 50% verrà suddivisa tra le Province in base al numero complessivo delle istruttorie concluse in ogni territorio provinciale, ultimo dato disponibile.

Il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione.

#### B) Affidamenti familiari e in comunità

La Regione intende porre in una dimensione unitaria le politiche per l'accoglienza dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia attraverso un rilancio delle politiche in materia di affidamento familiare e con l'avvio di una qualificazione delle risposte accoglienti di tipo familiare. Questa volontà si concretizzerà attraverso la definizione di una nuova direttiva in collaborazione anche con le Associazioni, che preveda opportunità in grado di garantire la formazione degli adulti accoglienti, adeguati standard per il sostegno da parte dei servizi e promuova forme sperimentali di affido e di accoglienza in struttura anche in previsione della chiusura degli istituti come previsto dalla legge n. 149/2001.

Risorse programmate: Euro 200.000,00

#### Obiettivi:

Sviluppare e promuovere, in ambito provinciale:

- coordinamenti affido e coordinamenti degli operatori delle strutture per l'accoglienza, possibilmente integrati tra loro;
- iniziative locali finalizzate alla promozione della cultura dell'accoglienza;
- gruppi di mutuo-aiuto per le famiglie affidatarie e anche per le famiglie che vivono la condizione di allontanamento dei propri figli;
- l'avvio di corsi di preparazione per le coppie candidate all'affidamento familiare ed alla conduzione di comunità familiari;
- la formazione degli operatori dei servizi sociali territoriali, anche integrata con quella degli operatori delle strutture, delle associazioni, delle cooperative sociali, delle IPAB e delle Aziende pubbliche di Servizi alla persona;
- interventi per assicurare accoglienza esclusivamente di tipo familiare per i bambini 0-6 anni (rete delle famiglie accoglienti);
- la sperimentazione e il monitoraggio dei progetti innovativi di accoglienza atti a rispondere a nuovi bisogni sociali, quali l'accoglienza di minori stranieri, di bambini disabili ed adolescenti, nonché l'accompagnamento verso l'autonomia di giovani in particolare di quelli ospitati in strutture per minori.

Destinatari: le Amministrazioni provinciali

Criteri e modalità di ripartizione:

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri, con arrotondamento all'unità di Euro:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 31/12/2003.

Il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione.

### C) Sostegno alle politiche di tutela dei minori

Risorse programmate: Euro 300.000,00

#### Obiettivi:

- sostenere l'implementazione e il consolidamento delle attività del sistema dei servizi in materia di tutela dei minori da abusi, maltrattamenti e da forme di disagio grave;
- attivare iniziative di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica, dei genitori, dei bambini e ragazzi e in particolare del personale delle strutture educative e scolastiche perché questi ultimi diventino capaci nel cogliere segni di malessere nei bambini e nei ragazzi e possano collaborare attivamente con i Servizi del territorio nella prevenzione e nella riduzione del danno;
- promuovere iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai pediatri di libera scelta e di comunità per rafforzare una professionalità in grado di leggere i segni di malessere e supportare una genitorialità responsabile;
- sviluppare la capacità degli operatori dei servizi territoriali di interagire e coinvolgere in modo proficuo i media per la diffusione di una cultura tutelante nei confronti dei minori e per promuovere una corretta rappresentazione delle attività dei servizi;
- curare la formazione specifica degli operatori dei servizi, in particolare delle équipes dedicate alla tutela, per la qualificazione del sistema dei servizi socio-sanitari rivolti ai minori vittime di maltrattamenti e abusi;
- coordinare il tavolo provinciale di confronto e di pianificazione delle attività di tutela, istituito in ogni Provincia per effetto della Delib.G.R. n. 2608/2002.

Tali obiettivi dovranno essere perseguiti in accordo con i Servizi socio-sanitari territoriali.

Destinatari: le Amministrazioni provinciali

#### Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti criteri, con arrotondamento all'unità di Euro:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse, verrà destinata in uguale misura a tutte le Province;
- la restante quota del 70% verrà suddivisa tra le Province in base alla popolazione minorile residente nel territorio provinciale al 31/12/2003.

Il Dirigente competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla determinazione delle modalità di rendicontazione.

### 3.4. Politiche per i giovani

#### 3.4.1. Programma finalizzato "Giovani"

Risorse programmate: Euro 1.500.000,00 a valere sul Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o un altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2002, per programmi di ambito zonale.

Obiettivi:

In attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 4, lettera h) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, il programma è finalizzato a sostenere l'avvio, il consolidamento e la qualificazione di interventi rivolti ai giovani aventi come obiettivo la promozione del benessere e la costruzione di rapporti sociali significativi nell'ambito delle Comunità locali; la promozione delle competenze e dell'autonomia; il supporto ai compiti di sviluppo; la prevenzione del disagio e della dipendenza.

Le risorse del presente programma sono destinate prioritariamente:

- al consolidamento delle attività dei Centri di aggregazione giovanile;
- allo sviluppo del lavoro di rete territoriale e degli interventi educativi di sostegno alle competenze personali;
- alla promozione e sviluppo, in collaborazione con i Servizi sanitari competenti, di interventi in situazioni individuali e/o territoriali e degli interventi educativi di sostegno alle competenze personali;
- alla promozione e sviluppo, in collaborazione con i Servizi sanitari competenti, degli interventi con gli adulti significativi, anche con modalità innovative che consentano l'aggancio di situazioni familiari problematiche;
- al consolidamento di relazioni significative con i gruppi informali, anche attraverso il lavoro di strada.

La progettazione deve essere in coerenza, evitando le sovrapposizioni, con gli interventi previsti da leggi di settore (L.R. n. 21/1996).

Per i progetti rivolti agli adolescenti si deve far riferimento al Programma finalizzato "Infanzia e adolescenza" (ex legge n. 285/1997).

I programmi finalizzati dovranno coinvolgere la Comunità locale nel suo insieme (Istituzioni, Associazioni, Gruppi, ecc.), prevedere, quando necessario, rapporti di collaborazione con Magistratura, Centro Giustizia minorile e Forze dell'ordine e promuovere la partecipazione dei giovani alla progettazione ed alla gestione delle attività a loro destinate.

Criteri di ripartizione:

Le risorse del presente programma saranno ripartite sulla base della popolazione 18-34 anni residente nei Comuni della zona al 31/12/2003.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse a favore dei Comuni sede di Distretto e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona, di un Programma finalizzato "Giovani" da presentare alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo 2005 e previa valutazione della congruità del Programma finalizzato agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma finalizzato, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003 in qualità di soggetto capofila del "Programma finalizzato Giovani", fermo restando la rispondenza dell'ambito territoriale alla "Zona sociale".

### 3.5. Immigrazione, asilo, lotta alla tratta - Programmi finalizzati

Le risorse programmate per l'area "Immigrazione, asilo, lotta alla tratta" ammontano a complessivi Euro 4.129.999,53 e trovano allocazione in bilancio ai seguenti capitoli di spesa:

- quanto a Euro 250.000,00 - Cap. 68344 "Contributi a Province, Comuni e soggetti senza scopo di lucro per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli articoli 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 - Mezzi regionali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20280;

- quanto a Euro 3.879.999,53 - Cap. 68317 "Contributi a Province, Comuni e soggetti senza scopo di lucro per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli articoli 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 - Mezzi statali", afferente all'UPB 1.5.2.2.20281.

Tali risorse sono destinate, secondo le finalità e modalità di seguito meglio specificate, ai seguenti tre ambiti di azione:

1. Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale;
2. Programma finalizzato di Zona "Integrazione sociale dei cittadini stranieri";

3. Interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione interculturale in ambito regionale.

3.5.1 Programma provinciale "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati"

Risorse programmate: Euro 749.999,53

Destinatari: le Amministrazioni provinciali

Obiettivi:

In armonia con i precedenti quattro programmi finalizzati per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, adottati dalla Regione a partire dal 2000 mediante l'utilizzo del Fondo nazionale politiche migratorie, ed in raccordo alle finalità e agli obiettivi programmatici settoriali in materia di immigrazione previsti per l'elaborazione dei Piani di Zona, si conferma con il presente provvedimento la metodologia di azione che vede la partecipazione diretta degli Enti locali all'elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuità e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati stranieri, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati.

Si ritiene opportuno che alcune aree tematiche, per la loro sperimentabilità, specificità e natura a carattere sovradistrettuale, siano affrontate attraverso una programmazione di ambito provinciale al fine di assicurare una più adeguata progettazione e realizzazione degli interventi.

Nel senso sopra descritto appare opportuno privilegiare prioritariamente, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti azioni:

- coordinamento degli interventi nell'ambito dell'integrazione in favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati riconosciuti e dei titolari di permessi per protezione umanitaria, a partire dal consolidamento dei progetti comunali inseriti nel Sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo (art. 32, legge n. 189/2002) e di altre esperienze analoghe (Programma Equal, Fondo 8 per mille, ecc.). In quest'ottica, appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale annoveri una serie di attività (accoglienza, informazione, tutela) sul tema dell'asilo, al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze sull'insieme del territorio regionale;

- sostegno all'avvio e al consolidamento di forme di raccordo tecnico a livello provinciale e locale, anche di natura monotematica, fra i soggetti che agiscono nell'ambito dell'immigrazione (Enti locali, parti sociali, privato sociale, Prefetture e Questure, Scuola, AUSL) al fine di costruire percorsi progettuali interistituzionali nell'ottica di una maggiore tutela ed effettività dell'esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge ai cittadini stranieri. In questo senso appare importante individuare soluzioni operative con Prefetture, Questure, Comuni e soggetti del privato sociale, finalizzate a semplificare e velocizzare il disbrigo delle pratiche amministrative di rinnovo del permesso di soggiorno;

- interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle associazioni promosse da cittadini stranieri e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica, appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale possa disporre di un organismo partecipativo a carattere elettivo al fine di valorizzare l'apporto ed il protagonismo sociale dei cittadini stranieri;

- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza e ad elaborare iniziative per promuovere l'integrazione sociale. In quest'ottica, appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze sull'insieme del territorio regionale;
- consolidamento e implementazione della funzione di osservazione e monitoraggio della immigrazione straniera a livello provinciale, in collegamento con analoga funzione a livello regionale svolta dall'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5/2004;
- avvio e implementazione di azioni contro la discriminazione, così come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 5/2004. In quest'ottica appare opportuno procedere allo sviluppo e consolidamento, di una rete provinciale di centri e sportelli con funzioni di osservazione, informazione e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento (art. 18, D.Lgs. n. 286/1998);
- interventi a sostegno di iniziative di comunicazione interculturale di ambito provinciale, a partire dal consolidamento delle progettualità avviate sperimentalmente nell'ambito della programmazione regionale precedente (anni 2001-2003) attraverso una specifica iniziativa regionale;
- progettazione di percorsi formativi rivolti agli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzati a garantire ai cittadini stranieri pari condizioni di accesso e adeguate prestazioni da parte dei servizi. Appare altresì importante promuovere percorsi di qualificazione dei servizi di pubblica utilità anche prevedendo l'impiego qualificato e diffuso dei mediatori interculturali;
- interventi nell'ambito di percorsi di accoglienza e integrazione rivolti ai minori stranieri non accompagnati, finalizzati a consolidare un governo provinciale del fenomeno in raccordo con il Tavolo provinciale per l'accoglienza minori.

#### Procedure di concertazione:

Vengono individuate le Province quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane, ed altri attori pubblici e privati, quali Aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, volontariato, IPAB, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni di promozione sociale.

All'Amministrazione provinciale è pertanto demandata l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con i soggetti di cui sopra, delle priorità di intervento e conseguentemente la definizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel territorio di competenza.

Si segnala inoltre l'opportunità di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e con gli organismi elettivi locali di rappresentanza dei cittadini stranieri laddove siano insediati.

Si ritiene opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che prevederanno la partecipazione di più soggetti in una logica di rete territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore

aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni promosse dai cittadini stranieri.

Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in progetti immediatamente esecutivi, aventi ciascuno un soggetto capofila, e comprensivi del relativo piano economico, nonché dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi.

I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale. Unitamente alla trasmissione del piano territoriale provinciale in oggetto, ciascuna Amministrazione provinciale, in raccordo con i Comuni assegnatari dei contributi, è tenuta all'inoltro di una specifica relazione sullo stato di realizzazione dei "Piani territoriali provinciali per le azioni di integrazione sociale a favore degli immigrati" approvati con Delib.G.R. 15 dicembre 2003, n. 2635 da parte della Giunta regionale.

Criteri di ripartizione:

Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della predetta somma si fa ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno ormai consolidato dell'immigrazione straniera sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

- 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno;

- 50% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione da parte di ciascuna Amministrazione provinciale di un Programma finalizzato "Piano territoriale provinciale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati" da approvare e presentare alla Regione nei modi e tempi previsti per il Programma attuativo 2005 e previa valutazione di congruità del programma da parte del Servizio regionale competente rispetto agli obiettivi suindicati.

### 3.5.2. Programma finalizzato di zona "Integrazione sociale dei cittadini stranieri"

Il presente programma finalizzato si articola nelle seguenti iniziative:

- Iniziativa A - Programma in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati, per un ammontare di Euro 2.800.000,00;

- Iniziativa B - Interventi a sostegno dei programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime di sfruttamento sessuale - art. 18, D.Lgs. n. 286/1998, per un ammontare di Euro 450.000,00.

Iniziativa A - Piano in ambito distrettuale per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati Risorse programmate: Euro 2.800.000,00



Destinatari:

Comuni sede di Distretto o un altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, per programmi di ambito zonale.

Obiettivi:

In armonia con le finalità, gli obiettivi e le funzioni previste dalla nuova legge regionale in materia di immigrazione straniera, L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per la integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" si individuano tre obiettivi prioritari verso i quali tendere le politiche di integrazione:

A) costruire relazioni positive;

B) garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;

C) assicurare i diritti della presenza legale.

A) Costruire relazioni positive

Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio, per un effettivo coinvolgimento dei cittadini stranieri nella definizione delle politiche pubbliche locali, e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti culturali connessi ai luoghi di origine.

Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti azioni:

- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra cittadini, associazioni straniere e istituzioni locali, nonché a promuovere una effettiva partecipazione dei cittadini stranieri nella definizione delle politiche pubbliche, anche attraverso la realizzazione di percorsi elettivi locali di rappresentanza dei cittadini stranieri così come indicato dall'art. 8 della L.R. n. 5/2004;

- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione e orientamento sui temi connessi all'immigrazione straniera, ed allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a promuovere occasioni di confronto e conoscenza tra cittadini stranieri e autoctoni, ed a conoscere e valorizzare le culture dei Paesi di origine.

B) Garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze

Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in particolare gli interventi in ambito scolastico rivolti agli alunni stranieri e alle loro famiglie, i percorsi di apprendimento della lingua italiana. Gli interventi devono essere destinati prioritariamente ai soggetti socialmente più vulnerabili quali i minori e le donne.

In particolare risultano da attivare prioritariamente i seguenti interventi:

- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;

- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico, nonché attività di socializzazione nel tempo libero in raccordo con le istituzioni scolastiche. In questo senso si ritiene opportuno, in termini indicativi, che almeno un terzo delle risorse del presente programma siano finalizzate alla realizzazione di politiche attive di accoglienza e di integrazione in ambito scolastico;
- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle culture e delle lingue di origine, anche attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;
- avvio o implementazione di centri e/o sportelli specializzati per stranieri per lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza. In tal senso si ravvisa la necessità di consolidare, in ciascun distretto, la rete degli sportelli specializzati in stretto raccordo all'avvio della sperimentazione degli sportelli sociali di cui all'art. 7 della L.R. n. 2/2003 ed alla attività degli sportelli informativi per detenuti promossi dai Comuni sedi di carcere previsti nel Programma finalizzato "Contrasto alla povertà" di seguito previsto;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;
- interventi di formazione e/o utilizzo di mediatori interculturali nei servizi tale da facilitare sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
- interventi informativi, di accoglienza ed integrazione sociale rivolti a richiedenti asilo, rifugiati ed ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- interventi volti a costruire percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità rivolti in particolare verso le donne immigrate nel campo del lavoro domestico di assistenza familiare;
- interventi di sostegno in materia di politiche abitative a favore degli immigrati, anche attraverso la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali in grado di svolgere un'azione di orientamento-accompagnamento e soluzione del bisogno abitativo;
- avvio di progetti territoriali, in raccordo all'attività della rete del progetto regionale "Oltre la Strada" per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore dei soggetti, indicati dall'art. 18, D.Lgs. n. 286/1998, vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento, con esclusione dello sfruttamento sessuale;
- interventi volti a costruire e sviluppare percorsi di sostegno e assistenza rivolti ai cittadini stranieri ospitati nei Centri di permanenza temporanea presenti nel territorio regionale.

### C) Assicurare i diritti della presenza legale

Lo sforzo di inclusione ed integrazione sociale promosso dal sistema integrato dei servizi locali non può eludere il tema della condizione legale del migrante, del suo profilo giuridico, della sua

permanenza nel nostro Paese fortemente legata alla necessità di possedere un lavoro e quindi posto in una condizione costante di potenziale espulsione.

Si tratta di un contesto normativo di sfondo che rende problematica una progettazione sociale graduale e costante con la persona straniera.

In questo contesto, appare importante garantire per i cittadini stranieri adeguate forme di conoscenza e di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalla normativa nazionale ed europea (azioni di informazione, orientamento, consulenza ed assistenza legale), nonché sviluppare azioni contro le discriminazioni, dirette e indirette, in raccordo alla progettazione di interventi prevista a livello provinciale.

Procedure di concertazione:

Nell'ambito della zona sociale vengono individuati i Comuni quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con le Province, ed altri attori pubblici e privati, quali Aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, volontariato, IPAB, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni di promozione sociale.

All'Amministrazione provinciale è demandato un ruolo di coordinamento della progettazione di ambito distrettuale; anche al fine di garantire un coerente raccordo con la programmazione prevista dal Programma provinciale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri.

Si segnala inoltre l'opportunità di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e con gli organismi elettivi locali di rappresentanza dei cittadini stranieri laddove siano insediati.

Si ritiene opportuno promuovere progetti che prevedano la partecipazione di più soggetti in una logica di rete territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni promosse dai cittadini stranieri.

Criteri di ripartizione:

Per la ripartizione ai Comuni sede di Distretto della predetta somma si fa ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell'immigrazione straniera sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

- 70% in base della popolazione immigrata residente nei singoli distretti calcolata sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT;

- 30% in base alla incidenza della popolazione immigrata residente sulla popolazione totale residente nei singoli distretti - Fonte ISTAT.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente a fronte di un "Programma in ambito distrettuale

per azioni di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati", con le caratteristiche sopra descritte, che dovrà essere:

- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- presentato alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- valutato congruo dal Servizio regionale competente rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del Piano, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente programma finalizzato.

Iniziativa B - "Interventi a sostegno dei programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime di sfruttamento sessuale - art. 18, D.Lgs. n. 286/1998"

Risorse programmate: Euro 450.000,00

Destinatari:

Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate ai successivi punti A) e B) del paragrafo relativo agli obiettivi, ai soggetti pubblici e del privato sociale che fanno parte del Progetto regionale "Oltre la Strada", così come descritto nella Delib.C.R. n. 497/2003.

Obiettivi:

Prosecuzione dei programmi di assistenza e integrazione sociale avviati in attuazione dell'art. 18 del TU sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286/1998.

Da realizzarsi mediante le seguenti azioni:

- a) interventi di protezione, assistenza ed integrazione sociale nell'ambito delle iniziative contro la tratta (accoglienza, accompagnamento ai servizi e sostegno medico e psicologico, formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali, assistenza legale, ricongiungimenti familiari e rimpatri assistiti, ecc.);
- b) azioni di accompagnamento e di sostegno a favore della rete regionale di "Oltre la Strada".

Atti successivi:

La Giunta regionale provvederà con propri atti formali alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse, alla loro assegnazione e all'assunzione dell'impegno di spesa.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 50% della spesa complessiva del progetto, avverrà con atto formale del Dirigente competente a fronte di un programma finalizzato "Interventi a sostegno dei programmi di assistenza ed integrazione sociale a favore delle vittime di sfruttamento sessuale - art. 18, D.Lgs. n. 286/1998", con le caratteristiche sopra descritte, che dovrà essere:

- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- presentato alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- valutato congruo da parte del Servizio regionale competente rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione.

### 3.5.3. Interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione interculturale

Risorse programmate: Euro 130.000,00

Destinatari:

Le risorse sono destinate ai Comuni singoli o associati ai sensi della L.R. n. 11/2001, alle Amministrazioni provinciali, alle Aziende unità sanitarie locali ed Ospedaliere, ai soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. n. 7/1994 e successive modificazioni, alle associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale e culturale, di cui alla L.R. n. 34/2002 e successive modificazioni, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 37/1996 e successive modificazioni, ambito socio-assistenziale e culturale, ai soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano tra le finalità statutarie uno degli obiettivi di seguito indicati.

Obiettivi:

In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole problematiche di ordine pubblico, marginalità e disagio sociale, si conferma la necessità di consolidare una specifica iniziativa nel settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunità e dell'arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce alla società e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e collettivi della nostra regione.

Si intendono qui specificatamente connessi ad una attività di comunicazione interculturale gli interventi che perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
- b) valorizzare e diffondere le espressioni culturali, ricreative, sociali e religiose delle varie comunità straniere;
- c) garantire ai cittadini immigrati stranieri pari opportunità di accesso all'informazione;
- d) prevenire fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Atti successivi:

Per la realizzazione delle azioni connesse al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, la Giunta regionale provvederà con propri atti alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi, alla assegnazione dei finanziamenti, all'impegno di spesa delle risorse suindicate, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa.

### 3.6. Contrasto alla povertà

#### 3.6.1. Programma finalizzato al contrasto della povertà e all'inclusione sociale

Le risorse complessivamente programmate per il presente programma ammontano a Euro 3.580.000,00 e trovano allocazione in bilancio sul Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

Finalità:

Questo programma intende favorire e rafforzare le politiche regionali di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attraverso la progettualità territoriale (comunale, provinciale, sovra-zonale e/o zonale) degli interventi e l'attività di rete.

Affronta il disagio sociale che sempre più si sta caratterizzando quale condizione di rottura della normalità, non più quale eccezione, evidenziando una crescente vulnerabilità delle persone.

Tiene conto del diverso caratterizzarsi della povertà e dei vari aspetti dell'esclusione. Si occupa di senza fissa dimora e delle popolazioni nomadi le cui diversità possono talvolta costituire fattore di disagio ed emarginazione. Particolare attenzione è rivolta alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, affrontando il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti ed il consolidamento delle attività degli sportelli informativi ad essi rivolti.

Valorizza quindi il "capitale sociale" regionale, inteso come quell'insieme di relazioni e attività su base locale che sono diventati non solo fattori di coesione, ma anche di produttività e benessere sociale.

Il Programma si sviluppa in tre ambiti d'azione, per ognuno dei quali sono assegnate specifiche risorse:

A - Interventi promossi dalle zone sociali

B - Interventi rivolti alle povertà estreme e ai senza fissa dimora, promossi dal Comune di Bologna

C - Interventi specifici rivolti all'area detenuti, promossi dai Comuni sede di carcere.

A - Interventi promossi dalle zone sociali

Risorse programmate: Euro 2.800.000,00

Obiettivi:

- Fornire ad ogni persona piena cittadinanza attraverso opportunità per la costruzione di una esistenza equa e dignitosa agendo sulle tre principali aree del disagio sociale: lavoro, casa ed integrazione;

- prevenire le situazioni di povertà, rafforzando i legami di solidarietà familiare e sociale dell'inclusione;
- valorizzare l'azione sociale nei luoghi di lavoro attraverso l'intervento dei delegati sociali;
- promuovere interventi di politica integrata rivolti al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sviluppando innovazione e buone prassi;
- contrastare il disagio determinato da una crescente vulnerabilità delle persone di fronte ai cambiamenti e alle trasformazioni di una normalità di vita con particolare riguardo alle separazioni coniugali o alla rottura di vincoli familiari in presenza di figli;
- affrontare la cosiddetta "povertà immateriale", tipica dei contesti urbani, sviluppando nelle persone dignità ed autostima;
- approfondire la conoscenza della dimensione territoriale della povertà e le sue caratteristiche legate anche a differenze di genere, per l'individuazione di appropriate politiche locali e per la loro socializzazione.

#### Azioni:

Le azioni, attraverso la progettualità territoriale (provinciale, sovra-zonale e/o zonale) e nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuoveranno l'attività di rete in particolare attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.

#### Riguarderanno:

- la realizzazione, ampliamento o innovazione di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora;
- la realizzazione di iniziative anche a carattere innovativo che intendano dare risposta alle esigenze primarie di sopravvivenza delle persone in situazione di grave marginalità, in particolare attraverso il reperimento e/o la fornitura di viveri e beni di prima necessità; si considera innovativo e di interesse regionale inoltre il recupero dalla grande distribuzione di alimenti e beni di prima necessità a favore dei meno abbienti;
- il supporto all'azione sociale nei luoghi di lavoro dei delegati sociali;
- interventi di politica integrata rivolti al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sviluppando innovazione e buone prassi;
- attivazione di misure anche sperimentali a contrasto della crescente vulnerabilità delle persone di fronte ai cambiamenti e alle trasformazioni di una normalità di vita;
- sviluppo di interventi integrati per l'inserimento sociale di persone in situazione di esclusione e per la popolazione nomade, per la presa di coscienza delle risorse personali e per la rimozione di ostacoli anche di tipo economico;
- sviluppo di iniziative di avvicinamento ad attività responsabilizzanti, anche attraverso la partecipazione a laboratori artigianali e ad iniziative socializzanti;

- sviluppo di interventi formativi e seminari, rivolti agli operatori del settore sociale, per la condivisione delle esperienze nell'ambito della povertà e dell'esclusione, anche eventualmente ricavandone "buone pratiche".

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o ad altro soggetto attuatore pubblico di cui all'art. 16, L.R. n. 2/2003, indicato dal Comune sede di Distretto, in accordo con gli altri Comuni.

Criteri di ripartizione:

La Regione assegnerà le risorse ai Comuni sede di Distretto sulla base del numero dei residenti nell'ambito distrettuale al 31/12/2003.

In relazione alla concentrazione nelle grandi città delle problematiche di esclusione, si definiscono correttivi pari a 2 per i Comuni capoluogo di provincia (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena). Nell'ambito del ruolo che compete alle Province nella costruzione ed attuazione dei Piani di Zona, le medesime svolgeranno ruolo di coordinamento e monitoraggio dei progetti predisposti su base provinciale, sovra-zonale e/o zonale.

B - Interventi rivolti alle povertà estreme e ai senza fissa dimora, promossi dal Comune di Bologna

Risorse programmate: Euro 380.000,00

Obiettivi:

Prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio determinate dalle problematiche tipiche della realtà metropolitana del comune di Bologna, per fornire ad ogni persona l'opportunità di condurre una vita equa e dignitosa.

Azioni:

Le azioni, attraverso la progettualità territoriale e nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuoveranno l'attività di rete in particolare attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.

Riguarderanno iniziative finalizzate ad affrontare le problematiche tipiche della realtà metropolitana, incrementando l'offerta di servizi ed interventi di pronta accoglienza, accompagnamento e reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

Potranno prevedere lo sviluppo di iniziative di avvicinamento ad attività responsabilizzanti, anche attraverso la partecipazione a laboratori artigianali e ad iniziative socializzanti delle persone in grave disagio, delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.

Destinatario: Comune di Bologna.

C - Interventi rivolti all'area detenuti, promossi dai Comuni sede di carcere



Le azioni dovranno essere presentate sentito il parere del Comitato locale per l'area dell'esecuzione penale adulti, previsto alla lettera C.2 b) del Protocollo d'Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato il 5 marzo 1998.

Risorse programmate: Euro 400.000,00

Obiettivi:

Si intendono realizzare i punti espressi e previsti dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero di Grazia e Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998.

Azioni:

a) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti - Azioni rivolte ad incrementare e facilitare l'esecuzione penale esterna al carcere o alternativa alla pena definitiva: orientamento al lavoro, inserimento lavorativo, attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti penitenziari, attività culturali e sportive, biblioteche e centri di documentazione.

b) Sportello informativo per detenuti - Sviluppo e consolidamento delle attività degli sportelli informativi per detenute/i attualmente operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna. Lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dovranno realizzarsi anche attraverso una maggiore integrazione sia con le esperienze ed i progetti di integrazione sociale (ex D.Lgs. n. 286/1998), in particolare con la rete degli "Sportelli e/o Centri informativi", realizzati dai Comuni sul territorio della Regione sia con i percorsi sperimentali avviati per la costruzione degli Sportelli sociali (art. 7, L.R. n. 2/2003). Il consolidamento delle attività degli sportelli attraverso le attività di mediazione interculturale è necessario per far fronte alle problematiche relative alla forte presenza di detenuti/e stranieri pari al 46% della popolazione detenuta (dati forniti dal Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria al 31/12/2003).

Destinatari:

Comuni sedi di carcere (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini).

Criteri di ripartizione:

La ripartizione delle risorse verrà effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- popolazione detenuta;
- popolazione detenuta straniera;
- numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse relative alle Azioni A, B e C sopra riportate e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri per ciascuna sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente a fronte di un "Programma a contrasto della povertà e per l'inclusione sociale", con le caratteristiche sopra descritte ed articolato per azioni, che dovrà essere:

- approvato nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- presentato alla Regione nei tempi previsti per il Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona;
- valutato congruo da parte del Servizio regionale competente rispetto agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

### 3.7. Prevenzione e sostegno al reinserimento sociale delle dipendenze e di altre forme di disagio sociale

#### 3.7.1. Programma finalizzato "Dipendenze e utenza multiproblematica"

Risorse programmate:

Le risorse programmate per il seguente programma ammontano a Euro 2.500.000,00 e trovano allocazione in bilancio al Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003 per programmi di ambito zonale, interzonale o provinciale.

Obiettivi:

Sostegno a programmi predisposti congiuntamente da Enti locali e AUSL, che prevedano il concorso finanziario da parte di entrambi i soggetti (nel caso delle AUSL nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza) e la collaborazione del Terzo Settore.

Gli obiettivi sono articolati per contesti.

Mondo giovanile e rapporto con le sostanze

Le azioni riferite a questo contesto devono integrarsi con i progetti e gli interventi per gli adolescenti ed i giovani nei loro contesti di vita e trovare riscontro nei programmi finalizzati relativi.

## Obiettivi:

- costruire percorsi integrati socio-sanitari per l'individuazione precoce di soggetti a rischio di dipendenza e di problemi correlati all'uso di sostanze legali ed illegali;
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione della salute nei luoghi del divertimento, anche attraverso l'utilizzo di unità mobili, prevedendo il coinvolgimento dei gestori dei locali e delle forze dell'ordine;
- prevedere, anche attraverso progettualità sperimentali, forme di facilitazione all'accesso e di accompagnamento, per i giovani a rischio, verso servizi non connotati ma in grado di fornire, o di rendere disponibili, prestazioni anche specialistiche.

## Dipendenza da sostanze

### Obiettivi:

- sviluppare e/o consolidare percorsi di avviamento/integrazione lavorativa di soggetti in trattamento, nonché al termine del percorso più strettamente terapeutico-riabilitativo;
- accompagnare i percorsi di reinserimento sociale e attivare interventi di contrasto all'esclusione.

## Marginalità sociale associata al consumo di sostanze

Le azioni riferite a questo contesto devono integrarsi con i progetti e gli interventi di contrasto all'esclusione sociale, per gli immigrati e per i detenuti ed ex detenuti e trovare riscontro nei programmi finalizzati relativi.

### Obiettivi:

- sviluppare e consolidare interventi e servizi socio-sanitari di contrasto alla dipendenza da sostanze legali ed illegali associata a marginalità sociale, attraverso interventi di riduzione del danno, in particolare il lavoro di strada e la disponibilità di servizi e trattamenti a bassa soglia di accesso;
- sviluppare e consolidare interventi socio-sanitari di promozione della salute nell'area costiera, in particolare nel periodo estivo.

## Utenza multiproblematica

Si introduce quest'anno per la prima volta un tema che richiede certamente un maggior grado di coordinamento nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria. Ci si riferisce agli interventi diretti a persone portatrici di problematiche complesse, nelle quali ad esempio la dipendenza da sostanze si associa a patologie psichiatriche, a deterioramento mentale e relazionale HIV correlato, a demenza alcolica. Tali situazioni si accompagnano spesso a disagio sociale. Questi casi, poco numerosi in assoluto, possono tuttavia mettere duramente alla prova le famiglie ed i sistemi socio-sanitari.

La presa in carico richiede percorsi condivisi, che comprendono certamente trattamenti sanitari, a volte estremamente specialistici, ma anche un importante coinvolgimento della rete di sostegno sociale.

Si ritiene importante dedicare una attenzione specifica al tema, con l'attivazione di percorsi in stretta collaborazione con l'Azienda USL.

Obiettivi:

- Sviluppare percorsi di avviamento/integrazione lavorativa di soggetti multiproblematici in trattamento, nonché al termine del percorso più strettamente terapeutico/riabilitativo;
- attivare e sviluppare percorsi di reinserimento sociale, di contrasto all'esclusione e di sostegno alla domiciliarità.

Criteri di ripartizione:

- 50% sulla base della popolazione 15-44 anni residente nei Comuni della zona al 31/12/2003, assegnando ai Comuni capoluogo valore 1,5 ed agli altri Comuni valore 1;
- 50% sulla base del numero di utenti in carico ai Sert nel 2003, sommati al numero dei casi prevalenti di AIDS notificati al 31/12/2003 e al numero stimato dei pazienti psichiatrici gravi e lungoassistiti (2% della popolazione afferente ai Dipartimenti salute mentale), nell'ambito della zona.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati. La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona, del Programma finalizzato "Dipendenze e utenza multiproblematica" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i Piani di Zona 2005-2007 e previa valutazione della congruità del Programma finalizzato agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

### 3.8. Area anziani e disabili

Le risorse complessivamente programmate per l'area anziani e disabili e destinate ai seguenti programmi ammontano a complessivi Euro 10.000.000,00 e trovano allocazione in bilancio al Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilità degli anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lettera b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101.

#### 3.8.1. Programma finalizzato "Assegno di cura per anziani e disabili"

Risorse programmate: Euro 6.000.000,00

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o altri soggetti pubblici indicati all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003 designati all'attuazione del programma per la zona sociale di riferimento.

Obiettivi:

a) L'impegno diretto dei Comuni, in collaborazione con le Aziende USL, nella definizione delle modalità di concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto dalla L.R. n. 5/1994 e dalla Delib.G.R. n. 1377/1999; le risorse assegnate sono volte all'ampliamento dei beneficiari di questa misura di intervento, in modo particolare per quanto attiene:

- un maggior utilizzo di assegni relativi al livello assistenziale più elevato (Livello A);
- una maggiore garanzia di continuità degli interventi per i soggetti che mantengono le condizioni che hanno motivato l'intervento di sostegno economico;

b) la continuazione e l'ampliamento della sperimentazione avviata con la Delib.G.R. n. 1122/2002 "Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)".

Criteri di ripartizione:

Le risorse programmate sono assegnate ai soggetti destinatari di cui sopra nel seguente modo:

- Euro 4.000.000,00 per l'area anziani, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione con età eguale o superiore a 75 anni residente in ogni zona al 31/12/2003;
- Euro 2.000.000,00 per l'area disabili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona al 31/12/2003.

Fermo restando il limite dell'assegnazione massima definita con atto del Dirigente competente secondo i criteri sopra richiamati, il limite del concorso finanziario della Regione è fissato nel 70% del totale degli impegni di spesa che le Amministrazioni destinatarie adotteranno per la realizzazione del programma finalizzato nella zona sociale di riferimento.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona, del Programma finalizzato "Assegno di cura per anziani e disabili" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i Piani di Zona 2005-2007 e previa valutazione della congruità dei Programmi finalizzati agli obiettivi assegnati dalla Regione.

I Comuni possono prevedere una ripartizione delle risorse assegnate all'area anziani e disabili diversa da quella prevista a livello regionale, ferma restando la necessità di motivare tale scelta nel Programma finalizzato.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

3.8.2 Programma finalizzato "Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili"

Risorse programmate: 500.000,00 Euro

Destinatari:

Comuni capoluogo di provincia o altri soggetti pubblici indicati all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003 designati all'attuazione del programma ai sensi della Delib.G.R. n. 2248/2003 per l'ambito provinciale di riferimento.

Obiettivi:

Proseguire le attività di promozione dei Centri di informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili, già avviate ai sensi della Delib.G.R. n. 2248/2003.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono assegnate con variazioni connesse ad arrotondamenti in base alla popolazione residente al 31/12/2003 nella provincia di riferimento.

Fermo restando il limite dell'assegnazione massima definita con atto del Dirigente competente secondo i criteri sopra riportati, il limite del concorso finanziario della Regione è fissato nel 70% del totale degli impegni di spesa che le Amministrazioni destinatarie adotteranno.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, a seguito della presentazione del Programma finalizzato "Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili" da parte del Comune capoluogo di provincia e attestazione dell'adesione allo stesso nell'ambito del/i Programma/i attuativo/i 2005 di tutte le zone.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni capoluogo di provincia in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

3.8.3 Programma finalizzato "Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10, L.R. n. 29/1997"

Risorse programmate: 1.000.000,00 Euro

Destinatari:

Comuni sede di Distretto o altri soggetti pubblici indicati all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003 designati all'attuazione del programma ai sensi della Delib.G.R. n. 1161/2004 per l'ambito distrettuale di riferimento.

Obiettivi:

Garantire l'erogazione dei contributi previsti agli articoli 9 e 10 della L.R. n. 29/1997 a favore delle persone in situazione di handicap grave per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli e per l'acquisto di ausili, attrezzature e arredi personalizzati per la casa, secondo i criteri e le procedure definiti con la Delib.G.R. n. 1161/2004.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono assegnate con variazioni connesse ad arrotondamenti in base alla popolazione residente al 31/12/2003 nella zona sociale di riferimento.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri e delle procedure indicati nella Delib.G.R. n. 1161/2004.

La liquidazione dei contributi regionali avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa comunicazione, da parte del soggetto designato all'attuazione del programma, del numero e della tipologia di domande pervenute e finanziabili, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, individuata dalla Delib.G.R. n. 1161/2004, per la presentazione delle domande di contributo.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

La Giunta regionale procederà alla eventuale nuova assegnazione delle risorse assegnate ma non utilizzate dai Comuni in relazione all'assenza o carenza di domande di contributo, così come previsto all'allegato A della Delib.G.R. n. 1161/2004.

3.8.4 Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale"

Risorse programmate: 1.000.000,00 Euro

Obiettivi:

Il programma è finalizzato ad attivare, nell'ambito degli accordi di programma che approvano i Piani di Zona, una funzione di coordinamento per la progettazione e realizzazione di percorsi integrati e progetti di inserimento lavorativo mirato per persone in situazione di particolare svantaggio sociale, nonché alla promozione del lavoro di équipe multi professionale di ambito zonale, attraverso il coinvolgimento degli operatori provenienti da enti e settori di intervento diversi (handicap, dipendenze, esclusione sociale, salute mentale).

Tale funzione di coordinamento, che le zone eserciteranno attraverso strumenti organizzativi di tipo sperimentale, si integra con le attività dei Centri per l'impiego. L'obiettivo è quello di coordinare in ambito zonale interventi socio-sanitari, politiche formative e del lavoro per rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone in situazione di maggiore gravità e con particolare difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Le principali attività riconducibili alla funzione di coordinamento di cui al presente programma sono:

- coordinamento e messa in rete in ambito zonale dei servizi e degli interventi di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario propedeutici o sostitutivi all'inserimento lavorativo (ad es. borse lavoro, laboratori protetti, progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo...), nonché raccordo di tali strumenti con gli strumenti del collocamento ordinario;
- promozione del ruolo della cooperazione sociale di tipo b), in particolare, nelle forme previste dall'articolo 5 della legge n. 381/1991, dall'articolo 12 della legge n. 68/1999, nonché attraverso la sperimentazione di forme di collaborazione innovative tra Servizi pubblici, Aziende, Cooperative sociali ed Associazioni sindacali e di rappresentanza, finalizzate all'inserimento delle persone in situazione di handicap di particolare gravità o di particolare difficoltà di accesso nel mondo del lavoro;
- elaborazione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo per persone in situazione di particolare difficoltà, in collaborazione con i Centri per l'impiego e con i servizi socio-sanitari competenti (ad es. Polo Handicap, SERT, DSM, Servizio sociale adulti...) attraverso:
  - ricerca di opportunità di impiego;
  - costruzione di un percorso di inserimento nel luogo di lavoro;
  - sostegno e accompagnamento nelle varie fasi dell'inserimento (tutoraggio);
  - verifica periodica dell'inserimento effettuato;
  - sostegno ai datori di lavoro pubblici e privati attraverso servizi di consulenza per l'adattamento fisico e relazionale del posto di lavoro, accompagnamento, sostegno e supervisione nella gestione dei progetti di inserimento lavorativo.

La Regione attuerà un'azione di monitoraggio sulle esperienze effettuate al fine di fornire successive indicazioni per ricondurre ad omogeneità gli strumenti e le soluzioni organizzative adottati.

Destinatari:



Comuni sede di Distretto o altri soggetti pubblici indicati all'articolo 16 della L.R. n. 2/2003 designati all'attuazione del programma per la zona sociale di riferimento.

Criteri di ripartizione:

Le risorse sono ripartite, con variazioni connesse ad arrotondamenti, sulla base dei seguenti criteri:

- una quota corrispondente al 30% delle risorse sarà destinata in uguale misura a tutti i Comuni sede di Distretto;
- la restante quota del 70% sarà suddivisa tra i Comuni sede di Distretto in base alla popolazione residente al 31/12/2003 nella zona sociale di riferimento.

Atti successivi:

L'assegnazione delle risorse e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri sopra riportati.

La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa ammissibile, avverrà con atto formale del Dirigente competente, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo 2005 dei Piani di Zona, del Programma finalizzato "Promozione di servizi per l'integrazione lavorativa di persone in situazione di svantaggio sociale" da presentare alla Regione nei tempi previsti per i Piani di Zona 2005-2007 e previa valutazione della congruità del Programma finalizzato agli obiettivi assegnati dalla Regione.

Nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede di Distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della presentazione del programma, di un altro Comune o di un soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. n. 2/2003, in qualità di soggetto capofila del presente Programma finalizzato.

3.8.5. Programma finalizzato alla qualificazione delle attività connesse alla concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili

Risorse programmate: Euro 500.000,00

Destinatari: Comuni capoluogo di provincia

Obiettivi:

Proseguire l'azione di qualificazione e di informatizzazione delle attività istruttorie, connesse alle pratiche di concessione delle provvidenze economiche agli invalidi civili, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e dei rapporti tra i vari interlocutori coinvolti (Commissioni sanitarie AUSL, INPS, Patronati ...) al fine di ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

Criteri di ripartizione:

Le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione residente per ambito provinciale al 31/12/2003.

Atti successivi:

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'assegnazione, alla concessione e all'assunzione dei relativi impegni di spesa, alla liquidazione delle risorse del presente programma secondo i criteri sopra individuati.

3.8.6. Programma integrato socio-sanitario per l'assistenza protesica a favore di soggetti in condizioni di povertà, in particolare anziani.

Coerentemente agli obiettivi di benessere sociale indicati al Capitolo 2 e nell'ambito di una azione più generale di riorganizzazione volto a qualificare l'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna e a garantire maggiore equità nell'accesso ai servizi, la Regione intende promuovere uno specifico programma sperimentale socio-sanitario per l'assistenza protesica a favore di soggetti in condizione di povertà, in particolare anziani.

Risorse programmate: 1.000.000,00 Euro

Obiettivi:

La condizione di povertà è spesso causa di impossibilità di acquisto di protesi dentaria o di manufatto protesico per coloro che hanno problemi di masticazione, in particolare anziani, con conseguente grave danno per la salute e peggioramento della qualità della vita.

A tal fine la Regione intende promuovere una misura finalizzata a garantire la copertura delle spese per manufatti protesici ed odontotecnici per le persone a basso reddito.

La Giunta regionale con successivo atto definirà i destinatari della misura, i requisiti e le procedure per l'accesso, le modalità di finanziamento, gli strumenti di monitoraggio e verifica della sperimentazione.